

IL CYBERBULLISMO UNA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI DEVIANZA

SOMMARIO: Premessa. – 1. Cyberbullismo, primi cenni. – 2. La normativa. – 3. Modelli di prevenzione.

Premessa

Il bullismo, in generale, e il cyberbullismo, in particolare, sono in costante aumento, rappresentando nell'immediato la chiara espressione del malessere di quel mondo giovanile che si sente incompreso nei suoi bisogni fondamentali e che spinge un adolescente ad andare oltre il naturale desiderio di violazione delle norme.

Tutte le problematiche collegate a questo tema, rientranti nell'ampio ambito della criminalità minorile¹, a sua volta fortemente legata ad avvenimenti e processi di trasformazione sociale e normativa, evidenziano la complessità del fenomeno e la difficoltà di rappresentarsi una visione globale, se possibile priva di preconcetti, di quella che è la realtà, rimanendo sempre consapevoli del cambiamento dei valori unitamente al mutare dei tempi e della cultura.

Per spiegare l'eziologia di questa specifica forma devianza si è fatto riferimento a teorie biologiche, psichiatriche, psicologiche e sociologiche, ognuna delle quali tenta una interpretazione alla luce delle proprie conoscenze, esaminando alternativamente il contesto familiare, gli effetti ambientali, le differenze di genere, i deficit neuropsicologici, le caratteristiche genitoriali, i disturbi mentali, ecc. Già

¹ La nozione di devianza – utilizzata per la prima volta negli Stati Uniti, intorno agli Trenta del secolo scorso, al fine di ricomprendere in un unico concetto una serie di problemi sociali – è stata introdotta in Italia negli anni Sessanta e utilizzata per superare classificazioni troppo rigide legate al termine di criminalità; per un approfondimento si veda DELEO G., *La devianza minorile*, Urbino, 1996, 73-74; dello stesso Autore, *La criminalità e i giovani*, Roma, 1978; BANDINI T., GATTI U., MARUGO L.M., VERDE A., *Criminologia*, Milano, 1991; BANDINI T., GATTI U., *Delinquenza giovanile*, Milano, 1987; MERTON R.K., *Teoria e struttura sociale*, Bologna, 1966; PONTI G., *Compendio di criminologia*, Milano, 1999, 199-200; KAISER G., *Criminologia*, Milano, 1985.

negli anni settanta Dan Olweus² aveva cercato di definire e quantificare il comportamento del “bullo” e proprio dai suoi studi hanno preso avvio altre ricerche volte ad esaminare la dimensione e l’origine del problema per poter giungere, poi, all’individuazione di strategie dirette al suo contenimento.³

Pur non avendo una definizione univoca di bullismo sembra esserci, per tutte le sue tipologie, un inquadramento condiviso caratterizzato da alcuni elementi distintivi,⁴ come l’intenzionalità, la ripetitività – anche se un singolo episodio può già essere considerato una forma di bullismo e sicuramente lo è per il cyberbullismo – e l’azione violenta, perpetrata attraverso numerose modalità, tra cui quelle fisiche, verbali o psicologiche.⁵ Tuttavia, esistono differenti classificazioni del fe-

² OLWEUS D., *Bullying at School*, Oxford, 1993, trad. it. *Il bullismo a scuola*, Firenze, 2001. Uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno bullismo in Europa. Professore di psicologia all’Università di Bergen si è occupato del fenomeno a seguito di una forte reazione dell’opinione pubblica dopo il suicidio di tre studenti. Primo a condurre una ricerca in Norvegia per la prevenzione del bullismo e di altri comportamenti antisociali (vedi mobbing nel contesto scolastico). Lo strumento utilizzato da Olweus è un questionario anonimo di autovalutazione composto da 28 domande a risposta multipla, che i ragazzi possono compilare in classe. Olweus sostiene che “*Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni*”; SHARP S., SMITH P.K., *Tackling bullying in your school: A practical handbook for teachers*, London, 1994, trad. it. *Bulli e vittime nella scuola*, Trento, 1995. Un’altra definizione è quella di Sharp e Smith. Gli Autori parlano di “*abuso tra pari... un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare*”.

³ Da segnalare il caso del Giappone con gli studi sull’*Ijime*: fenomeno sociale giapponese corrispondente al bullismo in una forma specifica di ostracismo. Il termine è un sostantivo derivato dal verbo *ijimer*, letteralmente “tormentare”, “perseguitare”, ed è usato per identificare un particolare tipo di violenza scolastica. Nel nostro Paese l’attenzione è nata a seguito di una prima serie di studi condotti dal Dipartimento di psicologia dell’Università di Firenze nella prima metà degli anni Novanta. Vedi FONZI A., *Il bullismo in Italia*, Firenze, 1998; BALDRY A. C., *Bullismo a scuola e comportamenti devianti negli adolescenti: possibili fattori di rischio*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2001 fasc. 3-4, 375-396; BONINO S., CATTELINO E., CAIRANO S., *Adolescenti a rischio*, Firenze, 2003, 293; BELACCHI C., BIAGETTI G., *I ruoli dei partecipanti nel bullismo: oltre lo stereotipo bullo-vittima*, in *Minorigiustizia*, 2007, 4, 163-173.

⁴ FEDELI D., *Il bullismo... ma non solo. Parte prima: dal bullismo ai disturbi della condotta*, in *Psicologia e scuola*, n. 121, 2004, p. 40. Rimane per lo più condiviso che quando ci si riferisce al fenomeno del bullismo si intende “*un atto di aggressione, consapevole e volontario, perpetrato in maniera persistente e organizzata da uno o più individui nei confronti di uno o più individui*”.

⁵ Il bullismo racchiude sotto lo stesso termine un insieme di comportamenti aggressivi eterogenei che possono essere schematizzati nelle quattro tipologie: fisico, verbale, non verbale diretto e indiretto, manipolatore. Queste ultime due tipologie sono considerate le forme più subdole e preoccupanti del fenomeno perché capaci di creare i maggiori stati d’ansia nella vittima e perché sono le più difficili da rilevare. Gli studi evidenziano, quindi, un bullismo diretto e uno indiretto, ma anche un bullismo reattivo, che scaturisce cioè dalla reazione a una frustrazione o aggressione, e uno proattivo, volto a conseguire un riconoscimento materiale o sociale. FEDELI D., *Il bullismo... ma non solo. Parte seconda: caratteristiche e dimensioni del bullismo*, in *Psicologia e scuola*, 122, 2004/2005, 43; OLIVIERO FERRARIS A., *Piccoli bulli crescono*, Milano, 2006; GINI G., *Il bullismo. Le regole della prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel gruppo*, Roma, 2005.

nomeno, più specificamente discriminatorio, razzista, omofobico. In ogni caso, il bullismo è sempre manifestazione, in ogni sua forma, di un disagio psicologico e di un disadattamento individuale e sociale, frequentemente prodromico a episodi di microcriminalità minorile.

L'analisi di tutti gli elementi coinvolti evidenzia prontamente una visione *multifattoriale* della specifica condotta deviante. Impossibile, pertanto, spiegare in modo riassuntivo questo tipo di comportamento *contra ius* indagando sulle cause generatrici di atteggiamenti asociali o antisociali, non avendone un'unica visione.⁶ Anche perché è la stessa definizione di devianza ad assumere in sé un'ampia concezione di trasgressione e manifestazione di disagio, risultando strettamente collegata a fattori individuali, familiari, ambientali e sociali, operanti come concause e sintomi del disadattamento.

Ogni singola storia appare caratterizzata da una ragnatela di elementi che tendono a provocare uno stato di disagio a cui ogni soggetto può reagire in modo differente.

Va, quindi, emergendo il bisogno precipuo di prendere in considerazione il soggetto deviante insieme alla sua individualità per scongiurare il continuo dilagare del fenomeno.⁷

Rispetto al passato è cambiata la percezione della trasgressività tra gli adolescenti, i diversi fattori di rischio, predittivi della devianza minorile, risultano maggiormente connessi a problematiche psichiche ed evolutive, meno agganciati a situazioni di disagio economico, ma rientranti spesso nel *microsistema* sociale. È

⁶ BERTOLINI P., CARONIA L., *Ragazzi difficili*, Firenze, 1993: "L'esigenza di spiegare il fenomeno del disadattamento minorile si è tradizionalmente sviluppata all'interno di un paradigma eziologico. Dall'investigazione ottocentesca sul determinismo climatico e fisiologico, sull'eredità del delitto, sugli indizi fisiognomici del criminale fino al più recente, ma spesso implicito, determinismo socioculturale, la ricerca di una spiegazione causale, completa, rigorosa e possibilmente positiva ha attraversato la riflessione sociale sul fenomeno, lasciando tracce profonde sul piano del senso comune e del sapere condiviso".

⁷ MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2014. Sono state elaborate teorie diverse sulle cause della devianza. Si è partiti con le *teorie biologiche*: prima si è cercato di individuare il tipo somatico predominante tipico dei criminali, poi si è cercato di individuare la configurazione cromosomica dei criminali violenti, poi si sono cercati i fattori neurologici che determinerebbero sindromi associate a comportamenti violenti o aggressivi. Si è cercato quindi di analizzare il fenomeno della devianza con strumenti legati a *teorie psicologiche e psichiatriche*, spostando l'attenzione sui tratti della personalità e del carattere. Si è cercato così, anche attraverso i test, di individuare quei tratti specifici e costanti della personalità sistematicamente associati al comportamento deviante: l'immatùrità, l'anaffettività, la punitività, la debole strutturazione dell'io, l'aggressività. Si è poi ritenuto che il processo generativo del comportamento deviante dovesse essere messo in relazione con le *carenze del contesto familiare* per carenze di cure materne, per irrilevanza della figura paterna, per le disgregazioni familiari, per le disfunzioni nelle relazioni familiari. Si è spiegato poi il fenomeno della devianza per le *condizioni sociali criminogene*. Si è visto, così, il comportamento deviante come il risultato delle pressioni anomiche e contraddittorie della società. Si è infine elaborata la *teoria della costruzione sociale della devianza*. Il contributo della società nel determinare la devianza non è legata a situazioni, contesti e ambienti di vita, ma al valore simbolico di alcune pratiche e forme di comunicazione interpersonale, negli scambi comunicativi e nelle manipolazioni attraverso cui un soggetto giunge ad essere considerato e definito deviante dagli altri.

ormai lontano il tempo di Franti “*l'enfant terrible*” del libro Cuore di Edmondo de Amicis, 1888 “...non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, ... odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro...” o del primo Rosso Malpelo nei confronti di Ranocchio, nella “*Vita dei campi*” di Giovanni Verga. A quell'epoca il bullismo era più facilmente individuabile e comprensibile anche perché si consumava, per lo più, in contesti di disadattamento e povertà economica.

Il bullismo di oggi, per contro, non nasce solo in contesti sociali degradati, ma si sviluppa, pure, in contesti elevati sia culturalmente che economicamente. A fronte della grande difficoltà per stabilirne le cause ritroviamo l'impossibilità di individuare le cosiddette ‘*variabili caratterizzanti*’ come modelli culturali, caratteristiche individuali, stili educativi, dinamiche di gruppo e modelli famigliari volti a favorire lo sviluppo di un comportamento ‘*prepotente*’.

Il bullismo, quale fenomeno (anti) sociale molto complesso, non riguarda solo il bullo e la vittima,⁸ ma il bullo e il suo gruppo di appartenenza, i genitori, gli insegnanti e gli adulti che hanno contatti con il soggetto problematico.⁹ La sua denominazione, recuperata dall'inglese “bullying”¹⁰, viene associato ad una forma di violenza, fisica e/o psicologica, imposta da un singolo nei confronti di una vittima, pur non dimenticando mai la frequente attività del gruppo.¹¹ Tuttavia, non è da trascurarsi come non tutti i comportamenti aggressivi sono da ascrivere al bullismo, in cui rientrano solo quelli che presentano determinate caratteristiche, già da tempo descritte dalla letteratura psicologica.

In aggiunta, l'esame della tipologia dell'autore ci porta, a sottolineare come i bulli, indifferenti alla cultura del “Noi”, sono solitamente ragazzi aggressivi verso i coetanei, gli insegnanti e i genitori. Impulsivi, irritabili, iperattivi, poco empatici, incapaci di stabilire relazioni positive e con scarsa tolleranza alla frustrazione,¹² tendono a non provare alcun sentimento di colpa per le proprie azioni¹³ e a porre

⁸ Per un approfondimento su la vittima e le sue patologie si veda: FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, 2004.

⁹ IANNACCONE N., *Bullismo: iniziamo dal termine*, in *MinoriGiustizia*, 2007, 4, 129-131.

¹⁰ OLWEUS D., *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Firenze, 1995, 11-12.

¹¹ Nell'ambito della tematica del bullismo rientrano, infatti, le cosiddette “baby gang” che in molti casi arrivano ad avere un vero e proprio controllo sul territorio, in www.eduprof.it; TRINCHERO R., *Io non ho paura*, Milano, 2009.

¹² Secondo una ricerca condotta dall'Università della Svezia Uppsala, vi sarebbe una correlazione fra il fenomeno del bullismo e l'ADHD (deficit di attenzione e iperattività). Le ricerche sul Disturbo Post – Traumatico da Stress (PTSD) si interessano agli effetti clinici che le esperienze traumatiche determinano negli adolescenti. I dati raccolti dalla World Psychiatric Association indicano che tale patologia scaturisce da atti di violenza diretta e indiretta subite dall'individuo: i bambini fino ai 5 anni in genere sviluppano comportamenti regressivi e sviluppano una profonda paura; tra i 6 e gli 11 anni possono manifestare ritiro in se stessi, difficoltà di attenzione e concentrazione, fobia per la scuola, disturbi della condotta; gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, infine, possono mostrare ritiro emotivo, depressione, abuso di sostanze, comportamenti antisociali. APA (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION) 1996 *DSM-IV. Diagnostic and statistic manual of mental disorders*, trad. it. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, 2001.

¹³ APSA (Association of professionals in services for adolescents) *Bullying, bullies & victims* – Pe-

in essere l'episodio di bullismo¹⁴ (e di cyberbullismo) spesso alla presenza di altri soggetti, spettatori o complici, volontariamente o involontariamente, titolari di un ruolo di rinforzo.¹⁵

Si tratta, in definitiva, di un comportamento il cui esame non può prescindere dal cambiamento tecnologico come traspare dall'analisi specifica del cyberbullismo, in quanto le vessazioni 'off line' presentano spesso un *trait d'union* con quelle mediatiche.

Proprio l'evoluzione che ha subito il bullismo¹⁶ lo ha allontanato dai classici archetipi sociali, aprendo – a torto o a ragione – le sue maglie *in primis* verso il cyberbullismo e a seguire verso altre manifestazioni di "ribellione", in cui il danno psicologico per la vittima è praticamente immediato.

ople who victimise others, in *APSA Practitioner's briefings*, summer issue 1, volume 5, 1998; MENESINI E., FONZI A., NOCENTINI A. *Analisi longitudinale e differenze di genere nei comportamenti aggressivi in adolescenza*, in *Età evolutiva*, 2007, 87.

¹⁴ FONZI A., *Il gioco crudele*, Firenze, 1999; DE SALVATORE F., *Bullismo e Cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media*, in *MinoriGiustizia*, Milano, 2012; SELLAROLI V., *Il nuovo reato di cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71)*, Milano, 2017.

¹⁵ ROMEO A., *Origini biologiche del bullismo?*, in *www.psicologiagiuridica.it* Interessante lo studio di Keith McBurnett, una psicologa infantile dell'Università di Chicago ha riconosciuto una correlazione tra il cortisolo e "il principio di disordine nel comportamento infantile", mentre il dottor James Dabbs, psicologo della Georgia State University, studiando gli ormoni nella saliva, ha fornito una spiegazione etiologica del fenomeno su basi biologiche inequivocabili. Una pubblicazione anglo-svedese, analizza la causa del bullismo considerandola scritta nel codice genetico. I ricercatori di Londra, Southampton e del Karolinska Institute di Stoccolma hanno rilevato che l'aggressività dipende da fattori ereditari, una ricerca dell'Università di Chicago pubblicata nello stesso anno, 2000, ipotizza che l'origine biologica per alcuni comportamenti antisociali, nei ragazzi fra i sette e i dodici anni, sembrava potesse essere correlata ai bassi livelli di cortisolo, l'ormone rilasciato dal nostro corpo in caso di paura.

¹⁶ Vedi CIPRIANI G., *Il fenomeno del bullismo, quale responsabilità per i genitori e gli insegnanti?* in *Famiglia e diritto*, 2009, 1, 74-84. Il bullismo è stato definito anche 'mobbing dell'età evolutiva', pur meritando approcci e soluzioni differenziate rispetto al mobbing. Il referente normativo di quest'ultimo, l'art 2087 c.c., riguarda esclusivamente il datore di lavoro e le misure che questo deve adottare a tutela della personalità morale del prestatore di lavoro e non sembra estensibile alle ipotesi di bullismo. Inoltre è possibile ritenere che possa configurarsi quale atto di bullismo anche un solo episodio idoneo a cagionare un danno psicofisico ovvero esistenziale alla vittima, connotato quindi da una certa gravità, mentre il fenomeno del mobbing, appare caratterizzato da un minimo di reiterazione nel tempo del comportamento lesivo; Nel nostro ordinamento si definisce mobbing "Il fenomeno del *mobbing*, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un dirigente è caratterizzato da una serie di atti, di atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del dirigente stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento"[Accordo dell'agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni 1° agosto 2006, (in Suppl. ord. N. 179, alla Gazz.Uff., 8 agosto, n.183). Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, art. 11];

In effetti, oltre che di cyberbullismo, oggi, si parla di *flaming*, con riferimento all'invio di messaggi provocatori per far nascere dispute *on line*, di *online harassment*¹⁷ quando la molestia si sposta sui *social* privati, di *trickery* quando si inganna una persona inducendola a rivelare – *outing* – notizie private, proprie o di altri *on line*. Così come di *cyberstalking* (vedi anche decreto legge 11/2009 sullo *stalking*),¹⁸ ovvero di una persecuzione attraverso l'invio ripetuto di minacce, di attività *denigratorie*, o attraverso la pubblicazione di pettegolezzi sulla vittima o, ancora, di *sostituzione di identità* quando il bullo, violando la password di un soggetto, danneggia la reputazione della vittima.¹⁹

Nello specifico, se la grande attenzione dei *media* da un lato ha favorito l'indagine sul tema, dall'altro ha legittimato un uso indiscriminato del termine, facendo così rientrare il bullismo in differenti tipologie di comportamento arbitrario ed iniquo.

1. Cyberbullismo, primi cenni

Oggi la connettività è diventata (quasi) per tutti un'esigenza quotidiana, rappresentando una modalità relazionale indispensabile, un mezzo privilegiato per avere informazioni, studiare e socializzare. Questa tecnologia, al di là di tutte le sue possibili e positive applicazioni, nasconde un "lato oscuro" legato ad una nuova modalità di vessazioni causate dell'uso distorto e improprio di internet volto a colpire intenzionalmente soggetti indifesi e inconsapevoli, nuocendo alla loro persona attraverso l'uso di questo strumento impersonale a "geo-diffusione".

L'utilizzo di modalità di divulgazione che propongono contenuti violenti, o immagini private ed umilianti, viene a favorire il fenomeno del cyberbullismo – diffuso nello specifico anche tramite mail, sms, whatsapp – in cui le prevaricazioni sono potenziate dall'uso dei *media* che amplificano gli effetti di queste propagazioni, rinforzando anche un eventuale desiderio di emulazione.²⁰

È, forse, stato il caso dello Steiner a Torino, nel 2006, a sollevare con forza, in tutta Italia, il problema del cyberbullismo, per un video shock girato in classe e finito su *you-tube*, in cui alcuni studenti picchiavano e umiliavano un loro compagno disabile. L'insegnante della classe, dopo quell'episodio di violenza, è andata in pensione, ma è iniziato il processo sulla sua presunta responsabilità, infatti, anche

¹⁷ WOLAK, J., MITCHELL, K.J., FINKELHOR, D., *Escaping or connecting? Characteristics of youth who form close online relationships*, Journal of Adolescence, 26, 2003, 105-119.

¹⁸ Cass. pen., sez. V, 28 dicembre 2017, n. 57764, in www.avvocatirandogurrieri.it

¹⁹ Per un approfondimento in materia di cyberstalking, RIZZO L., *Il delitto di cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali. Il superamento della disparità di tutela tra soggetti vittime di stalking tradizionale e quelli vittime di cyberstalking*, in *Riv. pen.*, 1/2018, 1; si veda anche MASTROPASQUA I., CADAU V., PISANO L., *iGloss@1.0 l'ABC dei comportamenti devianti online*, in www.giustizia.it

²⁰ CARAVITA S., DI BLASIO P., *Bullismo: dall'individuo al gruppo, dai contesti alle tecnologie*, in *Minorigiustizia*, 2007, 7, 134.

se per pochi istanti, compariva in una delle due parti del filmato, quasi contemporaneamente alle angherie nei confronti della vittima. Per la pubblicazione del video sono stati rinviati a giudizio i dirigenti dell'*internet provider* per aver violato la normativa sulla *privacy* e per non aver fornito agli utenti l'informativa del servizio.²¹

Da questo momento si è incominciato ad indagare più a fondo sulle cause del fenomeno del cyberbullismo e sulla criticità di tutta la sua problematica motivazione. Nonostante la ricerca abbia evidenziato una correlazione significativa, ma debole e non causale, tra la visione di programmi e la crescita dell'aggressività nei bambini o negli adolescenti²², fin dagli sessanta si sono avute testimonianze di come l'uso quotidiano di immagini violente, diffuse a mezzo della televisione e successivamente dei videogiochi, sia in grado di indurre nei bambini l'imitazione di comportamenti aggressivi, quali futuri modelli di condotta.²³

L'atto di bullismo, che in quest'ambito si trasforma in cyberbullismo, si realizza con la pubblicazione di fotografie, video o informazioni private della vittima, attraverso messaggi di testo con il cellulare o con la posta elettronica, o ponendo in atto, sistematicamente, minacce con il computer, il cellulare o gli altri strumenti elettronici.

Il cyberbullismo differisce dal bullismo tradizionale perché, utilizzando internet, si avvale di uno scenario completamente nuovo, entro il quale si attuano comportamenti di prevaricazione, avendo a propria disposizione il saliente elemento dell'anonimato.

Il che spiega perché gli individui, nella trasmissione mediata, possano mettere in atto comportamenti *contra ius* con maggiore facilità rispetto a quella diretta; in effetti, la comunicazione *online*, avviene principalmente attraverso messaggi e formati di testo, prescindendo dall'aspetto fisico e dalla distanza dei soggetti che 'si collegano'. In definitiva, il bullismo elettronico, naturale evoluzione di quello tradizionale, presenta elementi costituiti 'propri', peculiari, caratteristiche che contraddistinguono la comunicazione virtuale.

In primis, la ripetizione nel tempo, uno degli elementi caratterizzanti il bullismo, non assume la stessa importanza nel cyberbullismo, poiché in quest'ultimo caso anche un solo episodio può danneggiare la vittima indipendentemente dalla ripetizione della condotta dannosa. Un video, rimanendo disponibile in rete, può essere visto da chiunque e in tempi diversi. Mentre il bullismo tradizionale è caratterizzato da uno squilibrio di forze tra bullo e vittima, nel bullismo elettronico non

²¹ RICCIO G. M., *Sola la neutralità degli internet provider può salvare la rete da un "effetto gelo"*, in *Guida al Diritto*, 2008, 48, 107.

²² *Ibidem*

²³ CARAVITA S., DI BLASIO P., *op. cit.*; GENTA M.L., BRIGHI A., GUARINI A., *Bullismo elettronico*, Roma, 2009, 29-37. Nello specifico il termine bullismo o *cyberbulling* si usa per indicare: "un atto aggressivo, intenzionale, posto in essere da un individuo o da un gruppo di individui attraverso il mezzo elettronico nelle sue svariate forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima (Smith et al.)".

è necessario questo divario, poiché anche una sola persona, in qualsiasi momento, può compiere atti di bullismo su un numero indefinito di vittime solo attraverso operazioni elettroniche. La diffusione di un video sulla piattaforma *web you-tube* permane all'infinito proprio per la presenza continua in rete, a prescindere dalle azioni che il bullo e la vittima pongono in essere. Anche la ripetizione temporale, presente nel *cyberstalking*,²⁴ attraverso l'invio di continue e-mail a contenuto minatorio o tramite telefonate o messaggi di minaccia, non è necessaria nel cyberbullismo, dal momento che gli effetti dell'atto dannoso possono essere amplificati da tutti i soggetti che ricevono la comunicazione attraverso l'ulteriore diffusione.

Infine, l'intenzionalità dell'atto aggressivo, che nel bullismo tradizionale è immediata, in quello elettronico può estendersi a chi prende visione del video e decide, poi, di inviarlo ad altri i quali assumono un ruolo cardine nell'amplificazione del fenomeno (*bystanders*). In Inghilterra per evidenziare questo preciso aspetto si usa la frase "ridici su e ne sei parte anche tu", canonizzando, in qualche modo, la responsabilità del gruppo nella commissione di tali atti.

A fronte di tutte queste problematiche, il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 29 maggio, numero 71 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*"²⁵, colmando il vuoto normativo in materia e sottolineando l'importanza della tutela e dell'educazione dei minori, sia vittime che bulli, oltre che la necessità di sviluppare percorsi di educazione finalizzati ad un uso consapevole delle tecnologie.²⁶

2. La normativa

Il cyberbullismo, visto inizialmente solo come gioco violento, apre oggi la strada a diverse fattispecie tra cui le molestie, la diffamazione e la diffusione di materiale pedopornografico che, in base ai dati forniti dalla polizia postale, risultano tra i reati più frequenti *on line*.²⁷

Considerata la gravità dei fatti e le disposizioni delle direttive e dei progetti dell'Unione Europea in materia, si è reso necessario intervenire dal punto di vista normativo anche in Italia, con proposte legislative e accordi *ad hoc* per contrastare il fenomeno.²⁸

²⁴ Cass. pen., sez. V, 2 gennaio 2019, n. 61, in *www.doppiadifesa.it*. Si configura il reato di stalking (cyberstalking) anche attraverso messaggi WhatsApp e telefonate minacciose che possono portare a modificare le abitudini di vita della persona offesa.

²⁵ Legge applicabile ai minori al di sopra dei 14 anni, fino ai 18 anni. La legge è stata dedicata *in primis* a Carolina Picchio e a tutte le vittime del fenomeno.

²⁶ CARAVITA S., DI BLASIO P., *op. cit.*; SHARIFF S., *Sexting e Cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?*, Milano, 2016; MUSSELLI L., *La legge 29 maggio 2017, n. 71, sul cyberbullismo dal "limbo legale" ad una regolamentazione a carattere preventivo – amministrativo*, in Orofino M., Pizzetti F. G., *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018.

²⁷ Si vedano i dati forniti sul sito *www.commissariatodips.it*

²⁸ Il riferimento va alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16

A questo proposito, si ricorda come l'*iter* fosse, in ogni modo, già partito l'8 gennaio 2014, quando il Ministero dello Sviluppo Economico approva la prima bozza di un Codice di autoregolamentazione contro il cyberbullismo dove è previsto che "gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno". A seguire, con l'entrata in vigore della legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" è stata fornita una normativa rivolta al solo cyberbullismo, fondata su un approccio di tipo "educativo", che intende arrestare, con forza, il fenomeno. Nello specifico, nell'ottica della prevenzione, l'articolo 7 dispone che, in caso di atti di cyberbullismo commessi da un minorenne ultraquattordicenne nei confronti di altro minorenne, in applicazione della procedura già disposta per i casi di *stalking*,²⁹ il questore può ammonire l'autore.³⁰

Configurata come strumento legislativo speciale ha sicuramente il merito di aver definito il cyberbullismo, cosa che non è ancora accaduta per il *mobbing* ed il bullismo.

Pur risultando poco precisa ed oggetto di qualche critica, per aver mescolato condotte tipizzate e condotte di fatto, la legge ha, sicuramente, il pregio di aver evidenziato finalità responsabilizzanti e rieducative, costituenti proprio un punto di forza attraverso tutte le attività di prevenzione, educazione e tutela che si sviluppano sotto diversi profili: dall'ambito scolastico³¹, agli enti territoriali, dall'intervento amministrativo a quello genitoriale. Destinatari degli interventi sono sia le vittime

dicembre 2008 "relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione", volta a promuovere un uso più sicuro di Internet, al Programma Dafne, al programma Connecting Europe Facility e all'istituzione di EAN, Rete Europa Anti-bullismo, che vede il coinvolgimento di 17 organizzazioni provenienti da 13 Paesi dell'Unione Europea, di cui 4 italiane allo scopo di coordinare interventi anti-bullismo

²⁹ Cass. pen., sez. V, n. 28623/2017, in www.eduscuola.eu. Si tratta di una pronuncia da valutare in considerazione del fatto che per la Cassazione è applicabile il reato di *stalking*, art. 612 bis c.p. anche a coloro che con aggressioni fisiche e psicologiche costringono un compagno di classe a cambiare scuola in seguito ad ogni genere di sopraffazione.

³⁰ Art. 7. **Ammonimento** 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

³¹ NOVARA D., *Il bullismo a scuola: istruzioni per l'uso*, in *Minorigiustizia*, 2000, 2, 7-12; VERGATI S., *BULLY KIDS Socializzazione disadattante e bullismo fra i preadolescenti*, Acireale – Roma, 2003, 12; BUCCOLIERO E., *Disagio e irregolarità di comportamento nell'ambito scolastico: il bullismo*, in *Minorigiustizia* 2007, fasc. 3, 356-367; PIETROPOLLI CHARMET G., *Segnali d'allarme disagio durante la crescita*, Milano, 2001, 47; IORI G., *Bullismo, scuola e società*, in *Minorigiustizia*, 2007, 4, 256-261.

che i responsabili ed in via mediata tutte le istituzioni sociali che si occupano dei minori³².

La legge non elenca quali siano le condotte che possano costituire un reato autonomo di bullismo, ma si riferisce ad un insieme di fattispecie già tipizzate, quindi non crea un nuovo reato *ad hoc*, ma interventi immediati ed educativi, concretizzando le condotte in reati già previsti (come le minacce, la diffamazione, ecc....).

In presenza di tali fattispecie la legge tutela il minore bullizzato, dando seguito all'istanza di oscuramento, volta ad interrompere la diffusione illegittima sui *social*. Nello specifico, la vittima di cyberbullismo, ex art. 2³³, che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet³⁴ o del social media un'istanza

³² Vedi Art. 5 **Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero**. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

³³ Art. 2 **Tutela della dignità del minore**. 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

³⁴ Intendendosi per gestore il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono invece considerati gestori gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca; Cass. pen., sez. V 27 dicembre n. 54946, in *www.giurisprudenza.penale.it*. La responsabilità dell'internet provider è stata confermata con questa pronuncia della Cassazione "*Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all'interno di una community presente su un sito Internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all'immediata rimozione*". Le pronunce di Cassazione, insieme alla normativa in esame hanno prodotto una considerevole modifica di quanto disposto dal D.l. n.70 del 2003, "Attuazione della direttiva

per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Trascorse 48 ore senza nulla di fatto, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene, direttamente, entro le successive 48 ore.

A prescindere dalla procedura, rimangono dei dubbi sull'efficacia della rimozione, in effetti reputando che il contenuto risulti identificato tramite il relativo URL non si potranno (s)coprire tutte quelle applicazioni istantanee che effettivamente possono essere utilizzate senza questo dispositivo. Considerato, poi, che una volta caricato su internet, quel "qualcosa" sarà da subito a disposizione di tutti i possibili fruitori del servizio che potranno appropriarsene, copiandolo, trasformandolo, ecc.

La strategia del legislatore, orientata verso la prevenzione, l'educazione e il recupero dei soggetti minori coinvolti, invece che alla repressione, è stata ulteriormente rafforzata dalla previsione di un piano di azione integrato³⁵ redatto da un

2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

³⁵ Art. 3 **Piano di azione integrato** 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettonedi presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il

tavolo tecnico così come previsto dall'art. 3 della legge. Il tavolo tecnico per il contrasto al cyberbullismo deve redigere un piano d'azione concernente un'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ed iniziative che coinvolgano i servizi socio-educativi, in collaborazione con le scuole; la previsione di campagne informative e di sensibilizzazione sul fenomeno; linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico.

Ogni istituto scolastico individuerà tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e dei servizi territoriali e promuovendo un ruolo attivo di studenti ed ex-studenti. È invece compito del dirigente scolastico informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti in atti di cyberbullismo dei quali questi venga a conoscenza e attivare “*adeguate azioni di carattere educativo*”.

Al tavolo tecnico spetta poi redigere, nell'ambito del piano integrato, un codice di co-regolamentazione cui devono attenersi i fornitori di servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet.

La scelta del legislatore di gestire una tematica tanto attuale, quanto complessa escludendo qualsiasi forma di repressione di carattere penale e preferendo l'individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo, è stata apprezzata³⁶, in

piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

³⁶ Art. 4 **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico** 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che

ogni caso rimangono dubbi sull'attuale funzionamento di questa specifica struttura, in quanto richiedente fondi ad oggi insufficienti per soddisfare le aspettative³⁷.

Perplessità permangono anche riguardo all'esame della procedura di ammonimento, già prevista per il reato di stalking, in base alla quale fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i reati indicati commessi mediante la

abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

³⁷ Art. 6 **Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48** 1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; (Rifinanziamento di 203.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile l'ammonimento. In realtà, lo stesso risulta compatibile solo con reati procedibili a querela in quanto nel momento in cui l'interessato espone al Questore, ai fini dell'ammonimento, fatti che integrano reati procedibili di ufficio (nella fattispecie, minaccia grave e trattamento illecito di dati personali) quest'ultimo è tenuto, ex art. 331 c.p.p., a farne immediatamente denuncia per iscritto.

Infine, per meglio interpretare la *voluntas* del legislatore, risulta interessante l'esame dell'art.1, al cui comma 2 è così disposto "2. *Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione*³⁸, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.", mentre al comma 1 sono individuate la finalità della legge e i destinatari "...obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche"³⁹.

Partendo dalla *pressione*, il legislatore sembra riferirsi alla violenza privata, ex art. 610 c.p., e alla coercizione che il bullo esercita sulla vittima; con l'*aggressione*,

³⁸ Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017, n.4873, (ud. 14 novembre 2016) "La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo cod.pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico".

³⁹ **Art. 1 Finalità e definizioni.** "1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2".

il riferimento va al reato di cui all'art. 581 c.p. e quindi alle percosse. La presenza di una clausola di riserva nella fattispecie in esame fa sì che il bullo nel caso in cui con la sua condotta abbia provocato una malattia nel corpo o nella mente risponde del più grave reato di lesione piuttosto che del reato di percosse. In questo caso, la fattispecie di cui all'art. 581 c. p. sarà assorbita in quella di cui all'articolo 582 c. p.; l'aggressione potrà essere anche di tipo psichico mediante minaccia, ex art. 612 cod. pen.

Il richiamo alla *molestia* conduce al reato di cui all'art. 660 c. p., Molestie o disturbo alle persone, mentre il ricatto fa riferimento al delitto di estorsione, ex art. 629 c. p. Per l'*ingiuria*, ovvero l'offesa cagionata da un soggetto in presenza della vittima, si rinvia all'art. 594 c. p. anche se, oggi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo sulla depenalizzazione, numero 7 del 2016, l'ingiuria non è più reato, ed esce pertanto dal processo penale. Nel caso di assenza della vittima l'offesa a lei arrecata comunicando con più persone, integra la fattispecie di *diffamazione*, ex art. 595 c.p., aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità (come ad esempio lo strumento informatico). Nel caso, ormai molto frequente, di furto di identità consistente nella creazione di un account con la foto e il nome di una persona, a sua insaputa, il riferimento va al delitto di cui all'art. 494 c.p. riguardante la pubblica fede.

L'alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni rinviano all'art. 167 Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del 2003, prevedendo una tutela non solo per la vittima in sé, ma anche per i suoi familiari. La predetta diffusione potrà essere perseguita, anche, penalmente, ove ne sussistano i requisiti previsti dal codice penale, per diffamazione aggravata, ex art 595, c. 3 c. p.

Concludendo, le fattispecie penali indirettamente richiamate dalla norma, e sopra evidenziate sinteticamente, confermano quello che si potrebbe definire uno *svuotamento* del contenuto dell'articolo 1, c.2 creato con una "quasi esclusiva" finalità di rimando al tema della condotta di quanto già tipizzato.

3. Modelli di prevenzione

Prendendo ad esempio l'esperienza inglese della cosiddetta "politica scolastica" condotta da Smith e collaboratori nell'area di Sheffield⁴⁰, la legge 71/2017, per affrontare il bullismo e il cyberbullismo, richiede l'impegno e la collaborazione di tutti: dirigente, personale docente e non docente, genitori, alunni e insegnanti⁴¹. Si tratta di una *politica integrata d'istituto*, ovvero di un complesso di

⁴⁰ Il Progetto *Anti-Bullying di Sheffield* ("DFE Sheffield Anti-Bullying Project"), che è stato finanziato dall'amministrazione pubblica con l'obiettivo di identificare strategie per ridurre i livelli di prepotenza e di sopraffazione nelle scuole. Il progetto è stato attuato dal 1990 al 1992 in 23 scuole inglesi (16 scuole primarie e 7 secondarie) ed ha coinvolto 7000 alunni.

⁴¹ SHARP S. E SMITH P. K., *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*, Tren-

regole che vanno oltre le normali previsioni disciplinari normalmente previste nella scuola al fine di modificare gli atteggiamenti e i comportamenti persecutori tipici dei bulli.⁴²

L'approccio prevede un 'modelling' di abilità relazionali, offrendo un'impostazione per la risoluzione dei conflitti basata sulla collaborazione, la fiducia e l'aiuto.

La creazione di una politica integrata di questo tipo può svilupparsi attraverso un aumento della consapevolezza, l'utilizzo della consultazione e il lavoro di un *gruppo multidisciplinare* al fine di dare un valido aiuto nella stesura della bozza del manifesto politico da inserirsi nella presentazione di ogni scuola. Ciò che è importante ricordare è che una efficace politica antibullismo richiede un'applicazione a lungo termine e necessita di varie fasi di revisione, tuttavia se dopo qualche anno non si riscontrano segni di cambiamento positivi, bisognerà rivedere la politica.⁴³

Nello specifico, in Gran Bretagna si è fatto ricorso a una serie di attività didattiche, come teatro e narrativa, per contrastare il bullismo, creando un Circolo di Qualità che permette agli alunni di affrontare il problema, esprimendo opinioni e soluzioni.⁴⁴

Il 'problem solving' si struttura in diverse fasi, partendo dall'*identificazione del problema*, per poi passare all'*analisi*, quindi alla *formulazione e alla presentazione di una soluzione*. I membri del CQ, con l'apporto dell'insegnante incaricato, che deve verificare la validità degli incontri e accertare che gli alunni imparino ad affrontare e superare le controversie, hanno il compito di preparare la presentazione della loro soluzione per il comitato direttivo del progetto antibullismo, utilizzando supporti visivi, role play, grafici, diagrammi e schemi riassuntivi.

Sicuramente la tecnica preventiva del *role-play* è quella che affascina maggiormente, permettendo agli alunni, riuniti in piccoli gruppi, di cooperare e affrontare le problematiche e i sentimenti emergenti durante l'attività.⁴⁵ Attraverso la rappresentazione teatrale e la discussione gli alunni possono esaminare le esperienze personali e valutare eventuali modalità per ostacolare i comportamenti *contra ius*. La *rappresentazione teatrale* permette, attraverso l'assunzione di ruoli

to, 1995. Per "politica" Sharp e Smith intendono "una dichiarazione d'intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti bullistici".

⁴² FONZI A., *Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia*, Firenze, 1997; RUBINACCI C., *Come la scuola italiana può combattere il bullismo*, in *Minorigiustizia*, 2000 fasc. 2, 19-37

⁴³ STEFANIZZI S., *Infraquattordicenni e criminalità. Un'analisi delle statistiche del tribunale per i minorenni di Milano dal 1993 al 1996*, Atti IX Congresso di Gragnano, 1996.

⁴⁴ SKINNER A., *Bullyng: an annotated bibliography*, Youth Work Press, 1992. Il volume fornisce una visione completa e tutto il materiale disponibile sull'argomento.

⁴⁵ GOLEMAN D., *Intelligenza emotiva - Che cos'è perché può renderci felici*, Milano, 1998. Goleman suggerisce i *giochi cooperativi* che permettono il perfezionamento delle competenze individuali e sociali.

diversi, di sviluppare capacità empatiche e maggiore consapevolezza per comprendere la prospettiva di un'altra persona (empatia).

Un altro modello, che prende spunto da un approccio filosofico legato strettamente alla tutela dei diritti umani, è, poi, quello dell'Interesse Condiviso. Il metodo consta di diverse fasi, comprendenti colloqui individuali e successivi incontro di gruppo. I gruppi "di assertività" mirano a fornire un ambiente protetto e di sostegno alle vittime di soprusi, per parlare delle loro esperienze e per imparare a esercitarsi nell'assunzione di comportamenti di risposta adeguati. L'alunno *assertivo* risponderà al bullo dichiarando le sue intenzioni, i suoi desideri e sentimenti, opponendosi a tattiche manipolatorie o aggressive.

Anche in Italia, come all'estero, il fenomeno del bullismo ha suscitato notevole attenzione sin dalla metà degli anni novanta e la politica scolastica antibullismo è stata considerata la strategia con maggiori probabilità di successo rispetto a tutte le altre iniziative intraprese.⁴⁶

Dal punto di vista normativo si è fatto, inizialmente, riferimento alla legge sull'autonomia (DPR 8 marzo 1999 n. 275) che riguarda gli spazi di autonomia delle scuole nelle decisioni a livello organizzativo, curricolare e di gestione del personale, evidenziando l'importanza della collegialità per l'elaborazione del piano d'offerta formativa (POF art. 3 del regolamento).⁴⁷

Nel 2006, il Ministro della Pubblica Istruzione ha emesso, poi, una Direttiva in cui l'educazione alla legalità diventa elemento necessario e curricolare dell'intero percorso formativo. Ogni attività all'interno della scuola come l'accoglienza, l'organizzazione, la didattica, la metodologia e le forme di valutazione, devono favorire "la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, la percezione di stare bene a scuola, la consapevolezza di essere in una comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che sa apprendere"⁴⁸. La Direttiva successiva, del 22 marzo 2007, in relazione a procedimenti penali dove risultano coinvolti alunni,

⁴⁶ Una delle ricerche è stata effettuata in una scuola media inferiore a Palermo. Hanno partecipato alla ricerca 1095 studenti, di cui 357 maschi e 538 femmine, frequentanti le classi IV e V elementare e I, II e III media. Complessivamente sono state interessate alla ricerca 8 scuole elementari (totale studenti 734) e 2 scuole medie (totale studenti 361). Le 8 scuole elementari sono situate nella zona centrale (entro storico e aree limitrofe al centro storico) e periferia dell'area di Palermo; le due scuole medie sono situate nella zona centrale. La città di Palermo, come altre città dell'Italia meridionale, come ad esempio Napoli, e diversamente da altre città metropolitane come Roma e Milano, presenta un'estrema varietà nella distribuzione delle classi sociali. I risultati dello studio di Ada Fonzi, in linea con quanto evidenziato in altri studi italiani, hanno confermato la massiccia presenza del fenomeno delle prevaricazioni tra i bambini e tra i giovani di Palermo.

⁴⁷ MENESINI E., *op. cit.*, 79-80-81. Altri documenti sono: lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98) con la previsione di diritti e doveri degli studenti attraverso la delega all'istituto dell'individuazione di norme e sanzioni per la tutela di diritti e doveri, infine, le direttive ministeriali relative all'educazione alla salute e una serie di progetti mirati a prevenire il disagio psicosociale nelle scuole di ogni ordine e grado.

⁴⁸ Direttiva MPI 16 ottobre 2006, prot. N. 5843/A13, *Linee di indirizzo sulla democraticità e legalità*.

genitori e/o parenti, personale scolastico, elenca anche una serie di istruzioni di cui tenere conto per la costituzione di parte civile.⁴⁹

Nel corso degli anni è andato, ulteriormente, aumentando il forte bisogno di difendersi dal bullismo e dal più attuale cyberbullismo.

L'intervento dello Stato per combattere il “*multiplo*” fenomeno nelle scuole è consistito, soprattutto, nell'organizzare corsi di educazione alla legalità e di attuazione di politiche di sicurezza basate sull'intervento di forze di polizia con funzione dissuasiva e repressiva.⁵⁰

L'importante attività della Polizia postale è rivolta anche all'attuazione di diversi progetti, come ad esempio “Una vita da social”, allo scopo di fornire un manuale d'uso e comportamento in rete rivolto nello specifico ai minori. I primi passi verso la tutela vengono, per lo più, attuati sollecitando il racconto delle vessazioni e dei comportamenti impropri subiti on line.

Da ultimo, risultano significative anche le tecniche di mediazione rientranti tra le azioni di contrasto miranti a ristabilire la comunicazione e a porre rimedio o a risolvere un conflitto.

La procedura di mediazione, pur richiedendo un grande impegno, dovrebbe aiutare a sviluppare corrette azioni sociali e a esaltare la reciprocità, gli scambi interpersonali e la solidarietà; a superare i conflitti derivanti dal bullismo dando la possibilità ai soggetti coinvolti di esprimersi attraverso le fasi del *contatto preliminare con le parti*, della *mediazione diretta* e del *follow up*, in cui il mediatore compie dei controlli sul comportamento delle due parti, mettendosi a disposizione per eventuali problematiche future.⁵¹

In prospettiva di un maggior approfondimento della fase di mediazione, quale metodo realisticamente efficace per aggredire le “varie forme” del bullismo, si utilizza oggi la normativa N. 71 del 2017, non perfetta, ma estremo tentativo compiuto rispetto al *fenomeno del cyberbulling* quale devianza in corso di evoluzione continua.

CRISTINA COLOMBO

⁴⁹ Direttiva prot. N. 5393/FR; ove si legge: “... gli episodi che configurano ipotesi penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi..., dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alle Procure della Repubblica che alle Procure regionali della Corte dei Conti”.

⁵⁰ OCCHIOGROSSO F., *Scuola, bulli e ragazzi della mafia*, in *Minorigiustizia*, 2000 fasc. 2, pp. 7-12.

⁵¹ TRINCHERO R. *op. cit.*, 169-170.